

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse della **Dasara Trasporti S.p.A.** (C.F. e P.iva 00889810909), avente sede legale in 07100 - Sassari (SS), in Viale Umberto, n. 44, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Pierluigi Carta (C.F. CRTPLG67L27G113Q), nato in 09170 - Oristano (OR), il 27.7.1967, ed ivi residente nella Via Dei Catalani, n. 9, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale estesa in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Ibba (C.F. BBINCL84E48B354T), elettivamente domiciliata presso il suo studio in 09134 - Cagliari (CA), nella Via Italia, n. 125, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. *n.ibba@egiuridiche.it* e/o al numero fax 070.7961916,

Ricorrente

CONTRO

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto**, in persona del Ministro *pro tempore*,
la **Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

ASR Trasporti & Logistica S.r.l., ammessa alla posizione n. 32 per la tipologia C di investimento;

Alexa Expedition S.r.l.s., ammessa alla posizione n. 31 per la tipologia B di investimento;

Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l., ammessa alla posizione n. 60 per la tipologia A di investimento;

A.T.R. Trasporti S.r.l., non ammessa alla posizione n. 189 per la tipologia C di investimento;

GVS Trasporti S.r.l., non ammessa alla posizione n. 569 per la tipologia B di investimento;

Ellì Peluso S.r.l., non ammessa alla posizione n. 613 per la tipologia A di investimento;

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI)

A) del provvedimento di rigetto prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026, relativo alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente nell'ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e al D.D. 12 aprile 2022 n. 155, pratica IN 2261/2022, con cui l'Amministrazione ha disposto il rigetto dell'istanza di ammissione al contributo **[doc. 1]**;

B) del preavviso di rigetto prot. n. 3568/2025 del 14 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 **[doc. 2]**;

C) della relazione integrativa della R.A.M. S.p.A. del 24.2.2026 **[doc. 3]**;

NONCHÉ, OVE RITENUTO NECESSARIO,

D) della *lex specialis* di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e al D.D. 12 aprile 2022 n. 155 nella parte in cui fossero interpretate nel senso di determinare l'automatica inammissibilità delle domande presentate nei successivi periodi di incentivazione in caso di mancata rendicontazione di una precedente prenotazione ed in particolare degli artt. 3, comma 6, 4 e 10 del D.D. 155/2022 **[doc. 4]**;

E) dei verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, richiamati nel provvedimento di rigetto e posti a fondamento della decisione amministrativa **[doc.ti 5 e 6]**;

F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori e le determinazioni eventualmente adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o dalla società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) nell'ambito della procedura di incentivazione di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e al D.D. 12 aprile 2022 n. 155, nella parte in cui incidono negativamente sulla posizione della ricorrente.

* * *

FATTO

1) La Società ricorrente Dasara Trasporti S.p.A. ha partecipato alla procedura di incentivazione prevista dal D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e dal relativo decreto attuativo D.D. 12 aprile 2022 n. 155, presentando domande nei due periodi di incentivazione previsti dalla *lex specialis* **[doc.ti 7 e 8]**.

B

2) Nel primo periodo (2 maggio - 10 giugno 2022) la Società trasmetteva istanza a mezzo pec al gestore della misura (RAM) e la consegna risulta regolarmente avvenuta in data 2 maggio 2022 ore 10:00:22 all'indirizzo: *ram.investimenti2022@legalmail.it*.

3) Nel secondo periodo (3 ottobre - 16 novembre 2022), la Dasara Trasporti S.p.A. presentava una nuova istanza (pratica n. IN 2261/2022) trasmessa sempre a mezzo pec e regolarmente consegnata in data 3 ottobre 2022 ore 10:00:20 al summenzionato indirizzo, così posizionandosi al n. 101 con importo finanziabile al 100%.

4) La domanda del secondo periodo, stando a quanto già rappresentato dalla Società in sede amministrativa, aveva un perimetro di investimento più ampio, riferendosi complessivamente all'acquisto di 22 semirimorchi (comprensivi dei 10 già indicati nel primo periodo) e all'acquisizione di 4 trattori stradali, con investimenti asseritamente perfezionati e rendicontati nei termini, inclusi gli adempimenti connessi alla rottamazione **[doc. 8]**.

5) A distanza di un notevole lasso tempo, con preavviso di rigetto prot. n. 3568/2025 del 14 luglio 2025, venivano prospettati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza n. IN 2261/2022, individuati nella circostanza che l'investimento "prenotato" nel primo periodo non sarebbe risultato "perfezionato", con conseguente inammissibilità della domanda presentata nel secondo periodo **[doc. 2]**.

6) La Società ricorrente esercitava tempestivamente e compiutamente il proprio diritto di partecipazione, inviando osservazioni tramite pec in data 23 luglio 2025 e integrandole con ulteriore comunicazione del 24 luglio 2025, ritualmente inoltrate nei termini **[doc. 10]**.

7) In tali interlocuzioni, **oltre ad aver abbondantemente precisato di aver provveduto sia alla rottamazione che all'investimento come rappresentato nella domanda di partecipazione per il primo periodo**, l'odierna ricorrente chiariva, in sintesi, che: (i) nel primo periodo non vi era stata un'effettiva utilità/posizione utile e, quindi, non sarebbe configurabile un obbligo di rendicontazione o formale rinuncia in capo a un soggetto che non abbia conseguito (né potuto conseguire) il beneficio; (ii) nel secondo periodo, invece, gli investimenti risultavano autonomi e integralmente eseguiti e rendicontati.

B

8) Nonostante tali deduzioni, il procedimento si concludeva con provvedimento di rigetto prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026, nel quale si dà atto: (i) della domanda presentata e acquisita in data 3.10.2022 (IN 2261/2022); (ii) dell'intervento di una Commissione e di verbali del 19.6.2025 e del 12.11.2025; (iii) dell'avvenuta ricezione di documentazione pec del 23.7.2025, **omettendo tuttavia le osservazioni ricevute in data 24.7.2025 [doc. 1].**

9) A seguito del provvedimento di rigetto prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026, la Società ricorrente ha presentato in data 16 febbraio 2026 istanza di annullamento e/o revoca in autotutela, ai sensi degli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge n. 241/1990, chiedendo all'Amministrazione di riesaminare la propria posizione alla luce delle osservazioni già formulate nel corso del procedimento e dei profili di illegittimità del provvedimento di diniego **[doc. 14].**

10) In tale istanza la Società ha ribadito, tra l'altro, la distinzione tra la vicenda relativa al primo periodo di incentivazione - nel quale non risultava collocata in posizione utile - e quella relativa al secondo periodo, nel quale gli investimenti risultavano integralmente realizzati e rendicontati nei termini.

11) Contestualmente, sempre in data 16 febbraio 2026, la Società ricorrente ha presentato anche istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, chiedendo di acquisire copia dei verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, nonché di ogni ulteriore atto istruttorio presupposto o connesso alla determinazione conclusiva **[doc. 15].**

12) Tale richiesta era finalizzata a verificare l'effettivo iter istruttorio seguito dall'Amministrazione e ad accertare se e in che modo fossero state esaminate le osservazioni presentate dalla Società nel corso del contraddittorio procedimentale.

13) In riscontro alla suddetta istanza di accesso agli atti, l'Amministrazione ha trasmesso il fascicolo istruttorio relativo alla pratica IN 2261/2022, comprendente i verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025 nonché la relazione integrativa predisposta dalla società in house RAM S.p.A. in data 24 febbraio 2026 **[doc. 11].**

14) Da tale documentazione emerge che l'istanza presentata dalla ricorrente per il secondo periodo di incentivazione è stata oggetto di completa istruttoria e che la relativa rendicontazione risulta regolarmente conclusa in data 30 dicembre 2023.

15) La relazione istruttoria evidenzia altresì che la ragione dell'inammissibilità dell'istanza non è stata individuata in carenze relative agli investimenti oggetto della domanda presentata nel secondo periodo, bensì nel fatto che l'impresa non avrebbe provveduto ad annullare una precedente istanza presentata nel primo periodo di incentivazione.

16) Il rigetto viene motivato affermando che: *«la documentazione trasmessa in allegato alle controdeduzioni non consente la rimozione della motivazione che ha portato all'avvio del procedimento di rigetto - poiché - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.D. 12 aprile 2022 n. 155 - l'investimento prenotato nel primo periodo (prot. R.A.M. - IN 285/2021) - non risulta perfezionato - e, pertanto, - è da ritenersi inammissibile l'istanza inoltrata per il secondo periodo» [doc. 1].*

17) Il provvedimento fa dunque discendere in via automatica l'esito inammissivo della seconda domanda da una pretesa mancanza di perfezionamento del primo periodo, richiamando - come decisivi - i verbali endoprocedimentali della Commissione, senza però che, per quanto consta, tali verbali **siano resi conoscibili nel loro contenuto essenziale o allegati all'atto conclusivo, e senza una motivazione puntuale sulle ragioni specifiche di non accoglimento delle osservazioni del 23 e 24 luglio 2025.**

18) Dalla documentazione istruttoria acquisita emerge quindi che l'Amministrazione non ha contestato l'effettiva realizzazione degli investimenti oggetto della domanda presentata nel secondo periodo di incentivazione, né la correttezza della relativa rendicontazione.

19) L'esclusione è stata invece fondata esclusivamente sulla ritenuta applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.D. 12 aprile 2022 n. 155, interpretato nel senso di richiedere, quale condizione per l'accesso ai periodi successivi di incentivazione, l'annullamento di eventuali precedenti istanze non perfezionate.

Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato si appalesa affetto da plurimi profili di illegittimità, risultando fondato su un'interpretazione non corretta della disciplina di settore nonché su un'istruttoria e una motivazione gravemente carenti.

* * *

ABSTRACT

B

Il rigetto dell'istanza e la conseguente declaratoria di inammissibilità risultano fondati su un presupposto meramente formale.

La Società ricorrente ha provveduto alla realizzazione degli investimenti programmati, sia per il primo periodo - nonostante non fosse beneficiaria - sia per il secondo periodo, sostenendo i relativi costi e procedendo all'acquisizione dei mezzi indicati nella domanda.

L'unico deficit meramente formale che può essere attribuito all'odierna ricorrente è di non aver rendicontato per il primo periodo, pur avendo provveduto con l'investimento, come da domanda di partecipazione.

Imporre a tutti i partecipanti anche se non beneficiari l'onere di rendicontazione rappresenta una evidente violazione del principio di non aggravamento.

In ragione della poca chiarezza sulle disposizioni della lex specialis, qualora l'iter fosse stato ben definito ab origine, certamente la ricorrente avrebbe provveduto alla rendicontazione in luogo dell'investimento effettuato.

* * *

Pertanto, la Società ricorrente insorge avverso gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, chiedendone l'annullamento e affidando la propria domanda ai seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

-A-

SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS L. 241/1990 - MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PROCEDIMENTALI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE.

Il provvedimento impugnato è anzitutto illegittimo per violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

A seguito del preavviso di rigetto prot. n. 3568/2025 del 14 luglio 2025, l'odierna ricorrente ha tempestivamente esercitato il proprio diritto di partecipazione procedimentale trasmettendo osservazioni e documentazione integrativa con una prima **comunicazione del 23 luglio a cui hanno fatto seguito ulteriori osservazioni il 24 luglio 2025.**

Come anticipato nella narrazione in fatto, con tali deduzioni la Società aveva chiarito, tra l'altro, la diversità tra le due posizioni procedimentali: da un lato, la vicenda relativa al primo periodo di incentivazione e dall'altro, l'autonomia e il

B

pieno perfezionamento degli investimenti oggetto della domanda presentata nel secondo periodo.

Nonostante ciò, il provvedimento impugnato si limita ad affermare, in modo stereotipato, che: «*la documentazione trasmessa non consente la rimozione della motivazione che ha portato all'avvio del procedimento di rigetto*», **senza confrontarsi con il contenuto delle osservazioni presentate.**

È inoltre significativo che nel provvedimento conclusivo **venga richiamata unicamente la comunicazione trasmessa dalla Società in data 23 luglio 2025, senza alcun riferimento alla ulteriore comunicazione del 24 luglio 2025,** con la quale la ricorrente aveva integrato e precisato le proprie deduzioni.

Tale omissione costituisce un evidente indice del fatto che le osservazioni procedurali non siano state effettivamente mai prese in considerazione dall'Amministrazione.

Il solo richiamo parziale non consente di ritenere che l'Amministrazione abbia effettivamente preso in considerazione l'intero contenuto delle osservazioni presentate, né che le controdeduzioni della Società siano state rappresentate nella loro effettiva portata.

Né tantomeno risulta che l'Amministrazione abbia effettivamente preso in considerazione l'argomentazione principale svolta dalla ricorrente, secondo cui la domanda presentata per il secondo periodo costituiva un investimento autonomo e regolarmente rendicontato.

Al contrario, dagli atti istruttori emerge che la decisione è stata assunta sulla base della mera circostanza della mancata chiusura della precedente istanza mediante istanza di annullamento, senza alcuna valutazione concreta degli investimenti oggetto della domanda presentata per il secondo periodo.

Peraltro, i verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, richiamati nel provvedimento di rigetto quale fondamento della decisione amministrativa, **non contengono alcun riferimento alla posizione della Società ricorrente né alcuna specifica valutazione della pratica IN 2261/2022.**

Tale circostanza risulta in evidente contrasto con quanto affermato nel provvedimento impugnato, nel quale si lascia intendere che la posizione della

B

ricorrente sarebbe stata oggetto di esame nell'ambito delle suddette sedute della Commissione.

L'Amministrazione **non esplicita quindi le ragioni per le quali le deduzioni della Società sarebbero state ritenute non idonee a superare i motivi ostativi.**

Difatti, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: «l'amministrazione, a fronte delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, è tenuta a dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni per le quali tali deduzioni non siano state ritenute idonee a superare i motivi ostativi» (Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 1202).

Nel caso di specie tale obbligo risulta del tutto disatteso, poiché **il provvedimento si limita ad una formula stereotipata senza confrontarsi con il contenuto delle deduzioni presentate dalla ricorrente.**

In tal modo il contraddittorio procedimentale risulta di fatto svuotato di contenuto, **riducendosi a un adempimento meramente formale.**

Tale omissione integra una evidente violazione dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 e si traduce in un ulteriore lampante vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto procedere a una valutazione specifica e puntuale delle osservazioni presentate dalla Società, esplicitando le ragioni della loro eventuale non condivisibilità.

La mancata esternazione di tale valutazione rende il provvedimento illegittimo anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

-B-

SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.M. 18 NOVEMBRE 2021 N. 459 E AL D.D. 12 APRILE 2022 N. 155. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE.

Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto fonda il rigetto della domanda IN 2261/2022, relativa al secondo periodo di incentivazione, su un automatismo preclusivo che non trova riscontro nella disciplina della procedura dettata dalla *lex specialis*.

B

La struttura del procedimento è infatti espressamente disciplinata dal D.D. 12 aprile 2022 n. 155, il quale distingue chiaramente tra una prima fase di prenotazione delle risorse e una successiva fase di rendicontazione dell'investimento.

L'art. 3 del D.D. 155/2022 disciplina la fase di prenotazione, prevedendo che le imprese interessate presentino la domanda di ammissione al contributo mediante la piattaforma informatica e che, all'esito della procedura, venga determinato l'importo dell'incentivo prenotato.

La norma chiarisce che tale prenotazione ha la funzione di accantonare le risorse astrattamente spettanti, sulla base dei contratti di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

La fase successiva è disciplinata dall'art. 4 del medesimo decreto, rubricato *"Rendicontazione dell'investimento"*.

Tale disposizione stabilisce che le imprese ammesse alla prenotazione devono trasmettere, entro il termine previsto, analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni, corredata dalla documentazione comprovante il perfezionamento dell'investimento.

La stessa disposizione precisa inoltre che solo successivamente alla rendicontazione la domanda può considerarsi definitivamente perfezionata, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita nella fase di prenotazione.

Detta ricostruzione trova peraltro conferma nella stessa documentazione informativa della procedura pubblicata sul sito istituzionale della Società R.A.M. S.p.A., nella quale si chiarisce che la partecipazione alla misura si articola in due fasi distinte: una prima fase di presentazione dell'istanza finalizzata alla prenotazione delle risorse sulla base del contratto di acquisizione del bene e una successiva fase di rendicontazione nella quale l'impresa è tenuta a dimostrare analiticamente l'effettivo perfezionamento dell'investimento e i costi sostenuti (*cfr.* FAQ n. 2 - *"Come si articola la procedura di accesso agli incentivi?"*, pubblicate sul sito R.A.M.).

Ancora più significativo è quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.D. 155/2022, il quale stabilisce che, decorso il termine previsto per la rendicontazione, le domande che non vengano rendicontate decadono automaticamente, con conseguente liberazione delle risorse e scorrimento dell'elenco degli istanti.

B

La disciplina della procedura individua quindi con chiarezza l'effetto tipico della mancata rendicontazione, che consiste nella decadenza della prenotazione e nella riallocazione delle risorse disponibili.

Il provvedimento impugnato, invece, fa discendere dalla presunta mancata rendicontazione relativa al primo periodo l'inammissibilità della domanda presentata nel secondo periodo, richiamando a tal fine l'art. 3, comma 6, del D.D. 155/2022.

Tale disposizione stabilisce che l'impresa che, pur avendo presentato domanda, **non trasmetta la documentazione richiesta in fase di rendicontazione non possa presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione.**

Si tratta tuttavia di una disposizione di carattere eccezionale e limitativo, che introduce una preclusione alla partecipazione a successive finestre di finanziamento e che, proprio per tale ragione, deve essere interpretata secondo criteri di stretta interpretazione.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha applicato tale disposizione in modo del tutto automatico, senza chiarire: (i) se la ricorrente fosse effettivamente tenuta alla rendicontazione nel primo periodo; (ii) se la mancata rendicontazione sia stata formalmente accertata; (iii) se sia stata adottata una determinazione di decadenza ai sensi dell'art. 4 del decreto attuativo (iv) quale sia il rapporto tra la vicenda del primo periodo e la domanda presentata nel secondo periodo, che - come chiarito dalla ricorrente - aveva un oggetto più ampio e autonomo.

In altri termini, l'Amministrazione ha trasformato la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del D.D. 155/2022 in una clausola di esclusione automatica, **senza compiere alcuna verifica istruttoria circa la concreta applicabilità della norma al caso di specie.**

In ogni caso, la documentazione istruttoria acquisita conferma che l'Amministrazione ha interpretato la disposizione in questione nel senso di richiedere all'impresa l'annullamento della precedente istanza presentata nel primo periodo di incentivazione quale condizione per la partecipazione ai periodi successivi.

Tuttavia, una simile condizione non risulta espressamente prevista dalla *lex specialis*, la quale si limita a disciplinare gli effetti della mancata rendicontazione

B

dell'investimento prenotato, individuandoli nella decadenza della prenotazione e nella riallocazione delle risorse disponibili.

In proposito il Consiglio di Stato ha chiarito che: «*l'esercizio del potere amministrativo richiede un'adeguata istruttoria e una puntuale verifica dei presupposti di fatto posti a fondamento della decisione*» (Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2010, n. 8040).

Tale principio risulta palesemente violato nel caso di specie, nel quale l'Amministrazione ha fatto discendere automaticamente l'inammissibilità della seconda domanda da una presunta mancata rendicontazione relativa al primo periodo senza alcuna verifica istruttoria concreta.

Una simile interpretazione non trova alcun fondamento nella *lex specialis* e si pone anzi in contrasto con l'impianto complessivo della disciplina, che individua nella decadenza della prenotazione e nello scorrimento delle risorse l'effetto tipico della mancata rendicontazione.

Del resto, la stessa disciplina attuativa prevede espressamente che, in caso di mancata rendicontazione dell'investimento entro il termine stabilito, le domande decadano automaticamente con conseguente liberazione delle risorse e scorrimento dell'elenco degli istanti, meccanismo volto proprio ad assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili da parte degli operatori economici che abbiano realizzato gli investimenti previsti.

In tale prospettiva, la documentazione informativa della procedura chiarisce altresì che la posizione dell'impresa nell'elenco degli istanti ha la sola funzione di individuare l'ordine cronologico delle domande e non implica in alcun modo l'automatica ammissibilità al contributo, la quale viene accertata esclusivamente all'esito dell'istruttoria e della verifica della rendicontazione (*cfr.* FAQ n. 6 - "*La posizione in graduatoria comporta automaticamente l'ammissione al contributo?*", pubblicate sul sito R.A.M.).

L'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione introduce invece un effetto ulteriore - la preclusione automatica alla partecipazione a successive finestre - che non risulta coerente con tale meccanismo.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.D. 12 aprile 2022 n. 155, nonché in evidente travisamento dei presupposti e con illogicità manifesta dell'azione amministrativa.

B

-B.I-

SULLA CONTRADDIZIONE SISTEMATICA TRA ART. 3, COMMA 6 E ART. 4 DEL D.D. 12 APRILE 2022 N. 155.

L'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione risulta inoltre incompatibile con una lettura sistematica della *lex specialis* e determina una evidente contraddizione interna tra le disposizioni del decreto attuativo.

Il provvedimento impugnato richiama l'art. 3, comma 6, del D.D. 12 aprile 2022 n. 155, secondo cui l'impresa che, pur avendo presentato domanda, non trasmetta la documentazione richiesta in fase di rendicontazione non può presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione.

Tale disposizione è stata interpretata dall'Amministrazione nel senso di determinare **l'automatica inammissibilità delle domande presentate nei periodi successivi, qualora una precedente prenotazione non sia stata perfezionata.**

Tuttavia, questa interpretazione risulta incompatibile con la disciplina prevista dall'art. 4 del medesimo decreto attuativo, che regola in modo puntuale la fase di rendicontazione dell'investimento.

L'art. 4 stabilisce infatti che le imprese che abbiano effettuato la prenotazione delle risorse debbano trasmettere, entro il termine previsto, la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'investimento e la rendicontazione dei costi sostenuti.

La stessa disposizione prevede inoltre che, decorso il termine previsto per la rendicontazione, le domande che non vengano rendicontate decadano automaticamente, con conseguente liberazione delle risorse e scorrimento dell'elenco degli istanti.

Il sistema delineato dalla *lex specialis* individua quindi con chiarezza l'effetto giuridico tipico della mancata rendicontazione: **la decadenza della prenotazione e la riallocazione delle risorse disponibili.**

L'intero sistema della procedura risulta dunque costruito secondo una logica progressiva di verifica dell'investimento: la prenotazione delle risorse costituisce un accantonamento provvisorio, mentre solo la successiva rendicontazione consente la verifica definitiva dell'ammissibilità e del perfezionamento dell'investimento.

Se si accedesse all'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione, la mancata rendicontazione determinerebbe invece una conseguenza ulteriore e ben più gravosa,

B

consistente nella preclusione automatica alla partecipazione alle successive finestre di incentivazione.

Una simile interpretazione determinerebbe una evidente incoerenza sistematica.

Infatti, da un lato l'art. 4 disciplina in modo completo gli effetti della mancata rendicontazione, prevedendo la decadenza della prenotazione e lo scorrimento delle risorse e dall'altro lato l'interpretazione amministrativa dell'art. 3, comma 6 introdurrebbe una ulteriore conseguenza sanzionatoria non coordinata con il meccanismo previsto dall'art. 4.

In tal modo la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 verrebbe trasformata in una clausola di esclusione automatica e generalizzata, idonea a determinare effetti significativamente più gravosi rispetto a quelli espressamente previsti dalla disciplina della rendicontazione.

Sennonché, una simile interpretazione non appare compatibile con i criteri di interpretazione sistematica della *lex specialis*, secondo cui le diverse disposizioni del bando o del decreto attuativo devono essere lette in modo coordinato e coerente, evitando soluzioni interpretative che determinino contraddizioni interne al sistema normativo.

Perciò, l'art. 3, comma 6, del D.D. 155/2022 deve essere interpretato in modo coerente con l'art. 4 del medesimo decreto, nel senso che la mancata rendicontazione determina la decadenza della prenotazione ma non comporta automaticamente l'inammissibilità delle domande presentate in successivi periodi di incentivazione, salvo che l'Amministrazione accerti in modo puntuale la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

L'interpretazione adottata dall'Amministrazione si pone pertanto in contrasto con la stessa struttura della *lex specialis* e determina un evidente travisamento dei presupposti della decisione amministrativa.

Una simile interpretazione risulta altresì incompatibile con la ratio della misura di incentivazione, che - come emerge dal D.M. 18 novembre 2021 n. 459 - è finalizzata a favorire il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto e il miglioramento dell'efficienza ambientale del settore.

L'applicazione automatica della preclusione contestata, indipendentemente dall'effettiva realizzazione degli investimenti e dalla loro rendicontazione nel

B

secondo periodo, finirebbe per frustrare tale finalità, determinando l'esclusione di operatori economici che hanno comunque effettuato investimenti coerenti con gli obiettivi della misura.

-C-

SUL DIFETTO ED INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM NON CONOSCIBILE. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO.

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per grave carenza motivazionale.

L'atto si limita infatti ad affermare che l'investimento prenotato nel primo periodo "*non risulta perfezionato*" e che, per tale ragione, la domanda presentata nel secondo periodo sarebbe inammissibile.

Una motivazione di tal genere è **manifestamente insufficiente sotto molteplici profili**.

Anzitutto, il provvedimento **non chiarisce quali elementi istruttori abbiano condotto alla conclusione del mancato perfezionamento dell'investimento relativo al primo periodo**.

Non viene infatti indicato: (i) se la conclusione derivi da una mancata rendicontazione; (ii) se la documentazione sia stata ritenuta insufficiente; (iii) se sia intervenuta una formale decadenza; (iv) ovvero quali specifiche carenze siano state riscontrate.

Ciò non è comprensibile nella misura in cui la Società ricorrente ha provveduto in data 24 luglio 2025 a comunicare che aveva effettuato sia investimenti che rottamazione per come previsto da domanda di partecipazione per il primo periodo.

In secondo luogo, il provvedimento non esplicita il nesso logico-giuridico che collega tale circostanza alla dichiarata inammissibilità della domanda presentata nel secondo periodo, **limitandosi ad affermare una conseguenza automatica senza esplicitarne le ragioni**.

Infine, l'Amministrazione richiama come determinanti i verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, **ma tali atti non risultano allegati né riprodotti nei loro contenuti essenziali**.

Il provvedimento si fonda quindi su una motivazione *per relationem* che non consente al destinatario di conoscere il contenuto delle valutazioni richiamate;

B

tantomeno dette ragioni emergono dai citati verbali, ove non viene riportata alcuna menzione specifica sulla posizione della ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: «*la motivazione per relationem è ammissibile soltanto quando l'atto richiamato sia conoscibile dal destinatario oppure quando il contenuto essenziale di tale atto sia riportato nel provvedimento finale, in modo tale da rendere percepibile l'iter logico seguito dall'amministrazione*» (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2012, n. 5772).

Tale principio risulta evidentemente violato nel caso di specie, nel quale i verbali della Commissione richiamati nel provvedimento non sono stati né allegati né sintetizzati nei loro contenuti essenziali, con conseguente impossibilità per la ricorrente di comprendere le effettive ragioni del rigetto.

È principio consolidato che la motivazione *per relationem* sia legittima solo quando l'atto richiamato sia conoscibile dal destinatario o comunque quando il suo contenuto essenziale sia riportato nel provvedimento finale.

Nel caso di specie, invece, il richiamo ai verbali della Commissione non è accompagnato da alcuna indicazione dei passaggi logici o delle valutazioni istruttorie che avrebbero condotto alla decisione finale.

Il risultato è che il provvedimento non rende percepibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione e **non consente al destinatario di comprendere le effettive ragioni del rigetto.**

La documentazione istruttoria acquisita mediante accesso agli atti dimostra inoltre che la motivazione effettiva dell'esclusione risiede nella mancata richiesta di annullamento della precedente istanza presentata nel primo periodo di incentivazione.

Tale circostanza non risulta tuttavia esplicitata nel provvedimento impugnato, il quale si limita ad affermare genericamente che l'investimento prenotato nel primo periodo "*non risulta perfezionato*" - **nonostante, come emerge dalla comunicazione del 24.7.2025, questo si sia perfezionato** - senza però chiarire il percorso logico-giuridico che avrebbe condotto all'inammissibilità della domanda presentata nel secondo periodo.

B

È pertanto inevitabile che il provvedimento impugnato si fondi su una motivazione incompleta e non idonea a rendere percepibile l'effettivo *iter* logico intrapreso dall'Amministrazione.

In tal senso il Supremo Consenso ha costantemente affermato che: «*la motivazione del provvedimento amministrativo deve consentire di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione*» (Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2010, n. 8040).

Nel caso di specie tale requisito è del tutto assente, poiché il provvedimento impugnato si limita ad affermare apoditticamente che l'investimento del primo periodo non sarebbe stato "*perfezionato*", **senza indicare quali elementi istruttori abbiano condotto a tale conclusione.**

Neppure con la relazione integrativa vengono approfondite le ragioni alla base del provvedimento di rigetto, richiamando per giunta fatti estranei alla ricorrente.

Appare pertanto di palese evidenza la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 nonché dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

-D-

SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE.

Il provvedimento impugnato risulta infine illegittimo in quanto introduce, di fatto, una causa di esclusione non prevista in modo espresso dalla *lex specialis*.

Nel sistema dei procedimenti di evidenza pubblica e delle procedure di concessione di contributi pubblici vige il principio della tassatività delle cause di esclusione, secondo il quale l'Amministrazione non può introdurre in via interpretativa ulteriori condizioni ostative non espressamente previste dalla normativa di riferimento.

In tale prospettiva la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che: «*le clausole che incidono sulla partecipazione alle procedure pubbliche devono essere interpretate in modo restrittivo, non potendosi introdurre in via interpretativa cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle espressamente previste*» (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2012, n. 5772).

B

L'Amministrazione ha invece introdotto una preclusione automatica alla partecipazione al secondo periodo di incentivazione sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 6, del D.D. 155/2022.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha di fatto introdotto un'ulteriore condizione di ammissibilità - consistente, per l'appunto, nell'obbligo di annullamento di una precedente istanza non perfezionata - che non risulta espressamente prevista né dal D.M. 18 novembre 2021, n. 459 né dal D.D. 12 aprile 2022, n. 155.

Tale interpretazione risulta inequivocabilmente dalla relazione istruttoria predisposta dalla RAM S.p.A., nella quale si afferma che l'impresa non avrebbe potuto accedere al secondo periodo di incentivazione per non aver provveduto all'annullamento della precedente istanza.

L'introduzione di una simile condizione ostativa in via meramente interpretativa viola con ogni evidenza il principio di tassatività delle cause di esclusione, alla stregua dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Nel caso di specie la *lex specialis* prevede che la mancata rendicontazione comporti la decadenza della prenotazione e, solo in presenza delle condizioni espressamente indicate, l'impossibilità di partecipare a successive procedure.

Il provvedimento impugnato, invece, introduce una preclusione automatica alla partecipazione al secondo periodo di incentivazione sulla base di un'interpretazione estensiva della disciplina, senza dimostrare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa.

Una simile interpretazione risulta illegittima sotto molteplici profili.

Essa, anzitutto, viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, ampliando in via interpretativa una clausola limitativa della partecipazione e introducendo una condizione ostativa non espressamente prevista dalla *lex specialis*.

L'interpretazione adottata dall'Amministrazione contrasta, inoltre, con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione tra operatori economici, poiché determina l'applicazione di una restrizione non prevista dalle regole della procedura e suscettibile di incidere in modo arbitrario sull'accesso agli incentivi pubblici.

B

Perdipiù, si pone in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, che impongono la chiara e preventiva determinazione delle condizioni di partecipazione alle misure pubbliche.

Infine, tale interpretazione risulta incompatibile con il principio di *favor participationis*, che impone di interpretare in senso restrittivo le disposizioni limitative della partecipazione alle procedure pubbliche.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha invece ritenuto di escludere la ricorrente dalla partecipazione al secondo periodo di incentivazione sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 6, del D.D. 12 aprile 2022 n. 155, desumendo da tale disposizione un presunto obbligo di annullamento della precedente istanza non espressamente previsto dalla disciplina di settore.

Una simile lettura **introduce**, di fatto, **una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla lex specialis**, con conseguente illegittima compressione della partecipazione alla procedura di incentivazione.

Alla luce di quanto precede, è chiaro che l'Amministrazione **abbia illegittimamente introdotto una causa di esclusione non prevista dalla disciplina di settore**.

-E-

SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 107 E 108 TFUE E SULLA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 (GBER). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EUROPEI DI PARITÀ DI ACCESSO AGLI AIUTI DI STATO, NON DISCRIMINAZIONE E PROPORZIONALITÀ. SULLA VIOLAZIONE DEL D.M. 18 NOVEMBRE 2021 N. 459 E DEL D.D. 12 APRILE 2022 N. 155 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.

Il provvedimento impugnato ha escluso la ricorrente dalla partecipazione al secondo periodo di incentivazione previsto dal D.M. 18 novembre 2021 n. 459, sul presupposto del mancato annullamento della domanda relativa alla prima tranche di aiuti. Domanda che era stata respinta, rendendo pertanto la ricorrente non beneficiaria della prima tranche di aiuti.

La decisione risulta illegittima non solo alla luce della disciplina nazionale sopra esposta, ed in particolare alla mancata previsione esplicita di un ipotetico 'obbligo di annullamento della domanda' nel caso de quo, ma anche in relazione alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato e tutela della concorrenza e piu' in generale.

B

La misura di incentivazione oggetto del presente giudizio è espressamente qualificata dal decreto attuativo come aiuto di stato compatibile con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, adottato in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE.

Tale regolamento (c.d. General Block Exemption Regulation - 'GBER') consente agli Stati membri di concedere determinate categorie di aiuti alle imprese, purché siano rispettati i generali principi di trasparenza, parità di accesso e non discriminazione tra operatori economici, e in settori di particolare interesse per l'Unione Europea.

Nel caso di specie, tuttavia, la R.A.M. ha introdotto una limitazione specifica all'accesso alla misura non prevista dalla disciplina europea né da quella nazionale, escludendo la ricorrente dalla seconda fase sulla base del mancato adempimento di un obbligo - la mancata richiesta di annullamento della prima domanda - che non solo non emerge dal tenore dell'articolo 3.6 del D.D. 12 aprile 2022 n. 155, ma nemmeno era giuridicamente o logicamente configurabile nei suoi confronti, nella misura in cui la ricorrente non era appunto stata ammessa nella prima tranche.

Nessun obbligo di richiedere l'annullamento della prima domanda emerge dal tenore letterale della norma, né - a conoscenza dello scrivente - da altre norme ad esso applicabile.

La pretesa di applicare la preclusione prevista per i soggetti che non annullano la domanda determina dunque una indebita distorsione del regime di accesso all'aiuto, incompatibile con la disciplina europea, nella misura in cui esclude la Società ricorrente in virtù di un obbligo non esplicito.

Una simile interpretazione introduce inoltre una restrizione arbitraria e sproporzionata all'accesso alla seconda fase del regime di aiuto, alterando le condizioni di competizione tra imprese del settore dell'autotrasporto.

Non solo, nel caso di specie tale limitazione contrasta con il cd. *effet utile* (effetto utile) perseguito dalla normativa *de quo*, che emerge da interpretazioni effettivamente storiche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-26/62, Van Gend en Loos; C-6/64, Costa v ENEL).

In altre parole, una volta accertato che la misura si configura come aiuto in un settore di interesse per l'Unione Europea, la regola e' l'aiuto e l'eccezione non deve

B

irragionevolmente frustrare tale regola. Nel caso *de quo*, l'introduzione di un ipotetico 'obbligo di annullamento della prima domanda' costituirebbe un'eccezione sproporzionata rispetto alla ratio della architettura stessa dell'ordinamento giuridico europeo in tema di aiuti di stato.

L'esclusione illegittima della ricorrente dalla seconda tranche determina pertanto un'alterazione delle condizioni concorrenziali tra operatori economici del settore, poiché consente ad alcune imprese di accedere agli incentivi pubblici mentre ne priva altre in assenza di un valido presupposto giuridico.

Tale effetto risulta incompatibile con la funzione stessa del regime di aiuti autorizzato dal diritto dell'Unione, il quale mira a favorire lo sviluppo sostenibile del settore senza creare discriminazioni ingiustificate e/o sproporzionate tra imprese concorrenti.

Alla luce di quanto precede, è chiaro che la suddetta posizione della RAM appaia contraria non solo al diritto nazionale, **ma anche ai più generali principi di concorrenza leale (c.d. "fair competition") dell'Unione Europea.**

-F-

SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA LEX SPECIALIS OVE INTERPRETATA NEL SENSO FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO.

In via meramente subordinata, qualora si ritenesse che la disciplina di cui all'art. 3, comma 6, del D.D. 12 aprile 2022 n. 155 debba essere interpretata nel senso sostenuto dall'Amministrazione - e cioè come causa automatica di inammissibilità delle domande presentate nei successivi periodi di incentivazione - la disposizione stessa risulterebbe illegittima.

Una simile interpretazione determinerebbe infatti una preclusione automatica e sproporzionata alla partecipazione a successive procedure di incentivazione, operante indipendentemente dalla concreta rilevanza dell'eventuale inadempimento e senza alcuna valutazione istruttoria in concreto da parte dell'Amministrazione.

Peraltro, tale previsione può avere una *ratio* giustificatrice **soltanto nei confronti dei soggetti effettivamente risultati beneficiari della misura, ossia nei confronti degli operatori che abbiano ottenuto il contributo pubblico e che,** nonostante ciò,

B

risultino successivamente inadempienti rispetto agli obblighi connessi alla concessione dell'agevolazione.

Diversamente opinando, la disposizione verrebbe applicata - come nel caso di specie - anche a soggetti che non hanno conseguito alcun beneficio economico dalla procedura incentivante, con l'effetto di introdurre **una misura sostanzialmente sanzionatoria non espressamente prevista dalla disciplina della procedura e priva di adeguata giustificazione sistematica.**

L'interpretazione in commento si pone in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con il principio del *favor participationis*, che impone di interpretare le clausole della *lex specialis* nel senso maggiormente idoneo a favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure pubbliche, salvo che sussistano espresse e ragionevoli cause di esclusione.

Nel caso di specie, l'interpretazione seguita dall'Amministrazione si pone altresì in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del privato, principi ormai pacificamente riconosciuti come criteri generali dell'azione amministrativa.

La ricorrente, infatti, confidando nella razionalità e nella coerenza della disciplina incentivante e nelle finalità pubbliche della misura, ha comunque proceduto alla rottamazione dei mezzi e alla realizzazione dell'investimento programmato, **pur non avendo conseguito il contributo pubblico e pur potendo legittimamente optare per soluzioni economicamente diverse**, quali la vendita dei mezzi sul mercato dell'usato.

L'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione determina dunque l'effetto paradossale di penalizzare un operatore economico che, in buona fede, ha comunque perseguito le finalità pubbliche della misura incentivante (rinnovo del parco mezzi e miglioramento delle prestazioni ambientali), senza che ciò sia accompagnato da alcuna valutazione concreta della situazione e senza che la società abbia tratto alcun vantaggio economico dall'agevolazione.

Tale interpretazione risulta inoltre in contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui l'azione amministrativa deve essere informata ai principi di economicità, efficacia e non aggravamento del procedimento, **evitando l'introduzione di oneri o limitazioni non necessari rispetto alle finalità perseguite.**

B

L'applicazione della clausola nel senso sostenuto dall'Amministrazione determina un aggravamento irragionevole e sproporzionato della posizione della ricorrente, **introducendo una causa di esclusione automatica da successive procedure incentivanti che non appare né necessaria né coerente con le finalità della misura.**

Pertanto, qualora la disposizione dovesse essere interpretata nel senso fatto proprio dall'Amministrazione, essa dovrebbe essere disapplicata o comunque annullata nella parte in cui introduce una causa di esclusione automatica non ragionevole, non proporzionata e in contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa, nonché con il principio di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.

* * *

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

Con riferimento al *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto sopra rappresentato.

Per quanto invece concerne il *periculum in mora*, esso è attuale e concreto.

Esso, infatti, non risiede tanto nella mera perdita economica del contributo, quanto nel rischio concreto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, le risorse finanziarie destinate alla procedura di incentivazione vengano definitivamente assegnate ad altri soggetti beneficiari.

La procedura di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 è infatti caratterizzata da un plafond finanziario limitato e da un meccanismo di scorrimento delle risorse.

In assenza di tutela cautelare, l'assegnazione definitiva delle risorse ad altri beneficiari determinerebbe l'esaurimento del plafond finanziario della misura, rendendo di fatto *inutiliter* data un'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso nel merito.

In una simile situazione, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito non sarebbe più idoneo a ripristinare la posizione sostanziale della ricorrente, con evidente compromissione dell'effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione.

In tal modo si verificherebbe un irreversibile consolidamento degli effetti del provvedimento impugnato, con conseguente vanificazione dell'effettività della tutela giurisdizionale richiesta.



La concessione della misura cautelare non arrecherebbe peraltro alcun pregiudizio all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, limitandosi a preservare la possibilità di riesaminare la posizione della ricorrente all'esito del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

si conclude affinché il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione di idonee misure cautelari e previa integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione del presente ricorso nel sito del Ministero della RAM S.p.A. in considerazione dell'alto numero dei soggetti controinteressati difficilmente individuabili, Voglia annullare i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio, nonché, per l'effetto, disporre, previa rinnovazione dell'istruttoria e nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nella decisione, il riesame della domanda presentata dalla ricorrente, con conseguente riammissione alla procedura ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a € **650,00**, con ogni statuizione in ordine alle spese di lite.

Cagliari, 10 marzo 2026

Avv. Nicola Ibba